



PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Sviluppo sostenibile
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Comunità del Parco DEL 07/10/2019

OGGETTO:

ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELL'ENTE PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO DELL'ENTE E DELL'ART. 22-TER COMMA 4 L.R. 86/1983.

SEDUTA PUBBLICA

Il Presidente invita a trattare l'argomento posto al n. 4 dell'ordine del giorno, avente per oggetto:

ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELL'ENTE PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO DELL'ENTE E DELL'ART. 22-TER COMMA 4 L.R. 86/1983.

Risultano essere presenti n. Enti per un totale di n. quote di partecipazione.

LA COMUNITA' DEL PARCO

Premesso che:

- l'articolo 16 comma 1-bis della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28, aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. b) della L. R. 10 agosto 2018, n. 12 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l) della L. R. 17 maggio 2019, n. 8, stabilisce che i presidenti e i restanti componenti di tutti i consigli di gestione dei Parchi regionali di cui all'articolo 22 della L. R. n. 86/1983 e delle riserve naturali di cui all'articolo 8, comma 5, della L. R. n. 12/2011, cessano in ogni caso dalla carica alla data di trasmissione alla Giunta regionale delle proposte di cui all'articolo 3, comma 6 della medesima legge regionale n. 28/2016 e comunque non oltre il 31 ottobre 2019;

- il Consiglio sarà composto dal Presidente e da n. 5 Consiglieri, dei quali uno deve essere eletto su designazione della Giunta regionale, tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal parco ed uno su designazione congiunta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

- la presenza di quest'ulteriore componente in rappresentanza delle organizzazioni agricole è stata prevista dalle recenti modifiche apportate all'articolo 22-ter comma 4 L.R. n. 86/1983 dall'art. 10, comma 1 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 23 e dall'art. 52, comma 1 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9).

- è stato pertanto svolto il procedimento finalizzato alla presentazione delle candidature alle cariche di Presidente e di componente del C.D.G. del Parco, alla luce delle previsioni del vigente Statuto dell'Ente;

- con deliberazione adottata nella seduta odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, questa Comunità ha eletto il nuovo Presidente dell'Ente nella persona del sig.

.....;

visto lo Statuto dell'Ente Parco, approvato con D.G.R. 8/11/2013 n. X/906 ed in particolare:

- l'articolo 9 comma 2, secondo cui "Ciascun rappresentante esprime nella Comunità del Parco un voto pari alla quota di partecipazione fissata ai sensi dell'art. 7";
- l'articolo 13 il quale, in relazione alla composizione ed all'elezione del CDG, dispone quanto segue:

comma 1:

Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da 4 consiglieri eletti dalla Comunità del Parco, uno dei quali su designazione della Giunta Regionale, scelti tra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere comunale e che, per studi compiuti, per esperienze lavorative maturate, per cariche pubbliche ricoperte, abbiano acquisito una speciale competenza tecnica o amministrativa.

Tali requisiti devono essere tutti posseduti al momento dell'elezione e devono essere attestati nei curricula di candidatura.

comma 2:

Non possono essere eletti nel Consiglio di Gestione i membri della Comunità del Parco.

comma 3:

Si applicano ai componenti del Consiglio di Gestione le cause di incompatibilità e ineleggibilità nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Parimenti si applicano le procedure previste per i consiglieri comunali per la rimozione delle cause di incompatibilità e ineleggibilità.

comma 4:

Dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza viene formato e reso pubblico un elenco, corredato dai curricula, come stabilito al comma 1, del presente articolo contenente le candidature presentate dalle province, sia singolarmente che unitariamente o sottoscritte da almeno un quinto dei comuni del Parco o da comuni per un numero di quote corrispondenti ad almeno un quinto del totale delle quote.

Ogni comune o provincia può sottoscrivere una sola candidatura.

comma 5:

Il Consiglio di Gestione è eletto dalla Comunità del Parco a maggioranza assoluta dei voti. La Comunità procede prima all'elezione del Presidente con le procedure indicate all'art. 20 e successivamente, in separata votazione, all'elezione degli altri quattro componenti del Consiglio di Gestione.

Ogni componente della Comunità ha diritto di votare, in rapporto alla sua quota, quattro nominativi.

Il voto dovrà essere espresso in modo palese.

*Risultano eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
A parità di voti rimane eletto il candidato più anziano di età.*

Ribadito che – a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche apportate all'articolo 22-ter comma 4 della L.R. n. 86/1983 dall'art. 10, comma 1 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 23 e dall'art. 52, comma 1 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9 – oltre ai quattro componenti previsti dallo Statuto dev'essere eletto anche un componente designato congiuntamente delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e dato atto pertanto che per effetto della suindicata innovazione normativa il totale dei consiglieri da eleggere è pari a cinque e che ogni componente della Comunità ha diritto di votare, in rapporto alla sua quota, cinque nominativi;

Verificato che entro il decimo giorno antecedente la data dell'odierna seduta risultano presentate n. candidature alla carica di componente del CDG, registrate al protocollo dell'Ente come segue:

- n. in data: Sig. da parte di n. Comuni del Parco;
- n. in data: Sig. da parte di n. Comuni del Parco;
- n. in data: Sig. da parte di n. Comuni del Parco;
- n. in data: Sig. da parte di n. Comuni del Parco;
- n. in data: Sig. da parte di n. Comuni del Parco;
- n. in data: Sig. da parte della Provincia di Pavia;
- n. in data: Sig. da parte della Provincia di Varese;
- n. in data: Sig. da parte della Città metropolitana di Milano;

Dato atto che:

- in data è pervenuta all'Ente la designazione della Giunta regionale, nella persona del sig. (prot. n. in data);

- in data è pervenuta all'Ente la designazione effettuata congiuntamente dalle organizzazioni professionali agricole CONFAGRICOLTURA, CIA, COLDIRETTI e COPAGRI nella persona del sig. (prot. n. in data);

dato atto che tutte le suindicate candidature risultano complete della documentazione richiesta dallo Statuto e pertanto ammissibili;

visto che l'elenco contenente le candidature è stato formato e reso pubblico in data mediante pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Ente Parco, nella pagina iniziale del sito stesso;

ritenuto che tutti i candidati suindicati siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dallo Statuto per l'assunzione della carica di Consigliere;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate a corredo delle candidature, relative all'insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di componente del CDG;

Ravvisata la necessità di provvedere all'elezione dei componenti del nuovo CDG del Parco Lombardo della Valle del Ticino;

Effettuata la votazione per appello nominale, in cui ogni componente della Comunità ha diritto di votare, in rapporto alla sua quota, quattro nominativi;

Visto che la votazione ha avuto il seguente esito finale, proclamato dal Presidente:

CANDIDATO	NUMERO DI VOTI
.....
.....
.....
.....
.....
.....

DELIBERA

1. di eleggere quali componenti il Consiglio di Gestione dell'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino i Signori:

- 1 , nato a (..) il
- 2 , nato a (..) il
- 3 , nato a (..) il
- 4 , nato a (..) il
- 5 , nato a (..) il

2. di dare atto che il Consiglio testé eletto dura in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio, come previsto dall'articolo 16 primo comma del vigente Statuto.

Quindi,

LA COMUNITA' DEL PARCO

Stante l'urgenza di consentire l'immediata entrata in carica del nuovo Consiglio di gestione nella pienezza delle proprie funzioni, con separata, successiva votazione al termine della

quale si ottiene il seguente esito: voti favorevoli di n. Enti pari a n. quote di partecipazione espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.